

La compensazione dei crediti verso la PP.AA. con debiti fiscali

Il modello F24 crediti PP.AA. è il modello approvato dall'Agencia delle Entrate che serve ai contribuenti per pagare le somme dovute allo Stato mediante la compensazione dei crediti che essi stessi hanno nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Vediamo quindi cos'è e come funziona il modello F24 compensazione crediti e debiti PA 2019 e le istruzioni per la sua compilazione e pagamento.

Il modello F24 crediti PP.AA.2019 è il modulo di pagamento approvato dall'Agencia delle Entrate che consente ai contribuenti di pagare i tributi compensandoli con i crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Successivamente, l'Agencia con specifico provvedimento ha provveduto ad istituire il relativo codice tributo compensazione:

- "PPAA" denominato "Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

Il nuovo modello F24 crediti è reso disponibile esclusivamente in formato elettronico digitale e può essere trasmesso solo in modalità online, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agencia delle Entrate.

Le modifiche introdotte sul modello al fine di consentire la compensazione dei crediti Pubblica Amministrazione consistono in un campo chiamato numero di certificazione credito presente nella sezione Erario, nel quale il contribuente deve indicare il numero della certificazione del credito da utilizzare in compensazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 gennaio 2014.

E' stato inoltre istituito dall'Agencia delle Entrate con la risoluzione n. 16/E del 4 febbraio, il codice tributo da indicare nel nuovo modello F24 Crediti PPAA al fine di consentire l'utilizzo dei crediti, risultanti dalla certificazione rilasciata attraverso la piattaforma, non pagati dalla Pubblica Amministrazione in compensazione delle somme dovute in caso di accertamento con adesione, adesione al processo verbale di constatazione, adesione agli inviti a comparire, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione.

Nella tabella allegata al DM del 14 gennaio 2014 è presente l'elenco codici tributo modello F24 crediti 2019.

Si ricorda inoltre che il codice tributo PP.AA. deve essere indicato nella sezione "Erario" del nuovo F24 come causale delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati.

Il nuovo modello F24 crediti PP.AA. "istruzioni compilazione" riguarda le modalità con cui il modello si compila per consentire la compensazione del credito Pubblica Amministrazione.

Innanzitutto va detto che il modello F24 crediti PP.AA. online può essere utilizzato dal contribuente che vanta nei confronti dello Stato un credito derivato dall'esecuzione di lavori o appalti o dalla fornitura di servizi a enti pubblici nazionali, Regioni, Comuni o enti locali e che non sono stati pagati. Il credito per essere utilizzato dal contribuente deve essere prima di tutto certificato mediante la piattaforma elettronica istituita presso il Ministero dell'Economia, secondo la seguente procedura.

La procedura di accreditamento

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali).

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (nel seguito Piattaforma) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>.

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile nei confronti di una P.A.. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, è possibile presentare le istanze di certificazione in qualsiasi momento. Si segnala però che, per poter beneficiare della garanzia dello Stato, è necessario che l'istanza sia presentata nei termini previsti dalla legge.

L'istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma, per i crediti vantati nei confronti di:

- amministrazioni statali, centrali e periferiche;
- regioni e province autonome;
- enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale, esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito

Non sono certificabili eventuali interessi moratori.

Ai fini dell'ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

Sono inclusi: istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), soprintendenze per i beni culturali (anche dotate di autonomia gestionale) e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n.

233. Ai sensi del Testo unico degli enti locali (TUEL), rientrano in tale definizione i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Per enti del Servizio Sanitario Nazionale si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 25 giugno 2012 sulla compensazione dei crediti, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

- enti pubblici nazionali;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- altre P.A. incluse dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il titolare del credito (nel seguito creditore), l'amministrazione o ente debitore (che chiameremo nel seguito P.A.), i creditori subentranti (le banche e gli intermediari finanziari, l'agente della riscossione) e altri soggetti.

Il titolare del credito Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'istanza per la certificazione tramite la Piattaforma. Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A..

La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento. Il creditore, ottenuta la certificazione, può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, al fine dell'immediato utilizzo della somma certificata, recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato o un Agente della riscossione o compensare un debito verso l'Agenzia delle entrate indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 online. Si ricorda, in ogni caso, che ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate nell'ambito delle operazioni di gestione del debito previste dai piani di rientro, ai fini dei successivi utilizzi delle certificazioni ottenute. Possono accreditarsi alla Piattaforma sia il titolare del credito (o, per le società, il legale rappresentante) che altre persone delegate ad operare per conto del creditore. In questo caso, per perfezionare l'accredito, è necessario che il titolare del credito vi acconsenta attraverso apposita procedura di consegna delle credenziali, gestita interamente on line, illustrata nelle guide accessibili dalla Home Page della Piattaforma (<http://certificazionecrediti.mef.gov.it>). L'amministrazione o ente debitore La P.A., sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti subentrano ai creditori originari nel rapporto con la P.A.:

- le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono subentrare nel credito, in caso di cessione pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell'eventuale inadempimento del debitore) o pro soluto (in questo caso, il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l'esistenza dello stesso). Gli stessi soggetti possono anche, su richiesta del creditore, concedere una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato;
- l'Agente della riscossione e l'Agenzia delle entrate intervengono in caso di compensazione del credito certificato. Il credito certificato può essere compensato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali, altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, sulla base di cartelle esattoriali notificate. La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione. Inoltre, è possibile compensare i crediti certificati con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, indicando gli estremi della certificazione nel modello F24 on-line. Le banche e gli intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente possono anche concedere anticipazioni sui crediti certificati, senza in questo caso subentrare al creditore originario nel rapporto con la P.A..

Il processo di certificazione dei crediti coinvolge anche altri attori: - gli Uffici Centrali di Bilancio - UCB (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - RTS (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono, in caso di inerzia dell'ente pagatore ed entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza inoltrata dal creditore mediante la Piattaforma, alla nomina del commissario ad acta; i commissari ad acta così nominati, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a certificare il credito o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale

Accreditamento alla Piattaforma - I creditori che intendono presentare l'istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso P.A. devono necessariamente accreditarsi all'interno della Piattaforma – comunicando i propri dati personali e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate tutte le comunicazioni utili relative all'utilizzo della Piattaforma – seguendo le indicazioni di seguito riportate. Se il creditore è una società o un'impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice e, con le credenziali ricevute, completare l'accREDITAMENTO alla Piattaforma. Si precisa che un utente può operare per più soggetti creditori, ad esempio imprese distinte possono delegare alla presentazione delle istanze una medesima persona (tipicamente, un commercialista) ed enti pagatori distinti possono delegare ad operare per loro conto un unico funzionario. In questi casi all'utente vengono attribuiti diversi ruoli, uno per ciascuno dei soggetti per conto dei quali è accreditato.

Il creditore, dopo aver effettuato l'accREDITAMENTO inoltra l'istanza di certificazione del credito utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma. Il sistema presenta all'utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

L'inerzia dell'amministrazione o dell'ente: la richiesta di nomina del commissario ad acta Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all'inerzia dell'amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.

Le credenziali di accesso sono personali, pertanto un utente che opera con più ruoli accede alla Piattaforma utilizzando sempre la stessa coppia di identificativo e password, indicando il ruolo con il quale intende operare (all'interno di una sessione di lavoro è anche possibile passare da un ruolo ad un altro).

La Piattaforma propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce. Il creditore riceve notifica sia dell'avvenuta nomina del commissario ad acta che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all'indirizzo di Posta elettronica certificata specificato al momento dell'accREDITAMENTO.

Il rilascio della certificazione La P.A. o il commissario ad acta provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l'insussistenza o

l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma. Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore riceve notifica all'indirizzo di Posta elettronica certificata che ha specificato al momento dell'accreditamento. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata. Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare:

- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito
- oppure, se intende acquisire liquidità immediata,
- può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato, oppure, se ha debiti verso l'erario e intende compensarli,
- può chiedere all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Il sistema provvede automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti. Le operazioni di anticipazione dei crediti certificati verso la P.A (senza la cessione del credito stesso) possono essere garantite dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese.

I crediti commerciali di parte corrente maturati verso le pubbliche amministrazioni (diverse dallo Stato), sono assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati. Si richiama l'attenzione sul fatto che l'attivazione del meccanismo di cessione del credito assistito da garanzia dello Stato presuppone che il creditore presenti l'istanza di certificazione del credito nel termine dato. Pertanto, è interesse del creditore (qualora non disponga già della certificazione) procedere quanto prima alla presentazione dell'istanza di certificazione.

Nel modello F24 crediti PP.AA. il contribuente deve indicare:

- Nella sezione contribuente il codice fiscale della persona fisica o dell'impresa titolare del credito Pubblica Amministrazione per il quale si richiede la compensazione tramite l'F24 crediti PP.AA.
- Si ricorda che l'addebito delle somme dovute avviene esclusivamente sul c/c del contribuente; pertanto, il codice fiscale indicato nella sezione deve corrispondere al titolare del conto corrente, pena la non ammissibilità del pagamento e della compensazione.
- Nel campo dati anagrafici modello F24 crediti PP.AA. va indicata la data di nascita in formato gg/mm/anno il sesso M o F e il comune di nascita e provincia. Nel domicilio fiscale va indicato l'indirizzo di residenza del contribuente che effettua il versamento quindi Comune, Provincia e Via e numero civico.
- In caso di pagamento a nome diverso del contribuente, nel campo codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, curatore

fallimentare, vanno indicati un codice fiscale e un codice diverso a seconda di chi effettua il pagamento; per il genitore tutore va indicato il codice 02, erede codice 07, obbligato solidale codice 50, garante codice 60, rappresentante fiscale codice 72 e in caso di intervento sostitutivo di un intermediario abilitato va indicato il numero di codice 51.

- Nella sezione Erario il contribuente deve indicare il numero di certificazione credito che va richiesto tramite specifica presentazione di un'istanza che permette la certificazione del credito mediante il modello AD1 certificazione del credito per imprese, società e persone fisiche. Una volta presentata la domanda, la piattaforma di certificazione dei crediti istituita presso il Ministero dell'Economia rilascia entro 30 giorni dall'istanza il modello Ad1 bis che contiene il numero di certificazione credito da indicare nell'F24 crediti PP AA.
- Nel campo codice tributo modello F24 crediti PPAA vanno indicati i codici, ossia le diverse causali di versamento che l'Agenzia delle Entrate presto provvederà a istituire

Come già detto in precedenza, il nuovo modello F24 crediti PP.AA. che consente la compensazione dei crediti che il contribuente ha nei confronti dello Stato è disponibile nella sola versione digitale e anche la sua trasmissione è obbligatoriamente ed esclusivamente per via telematica.

La compilazione del modello da parte dei contribuenti e intermediari tramite Entratel può essere effettuata tramite il software gratuito modello F24 Agenzia delle Entrate, seguendo le diverse specifiche tecniche per la compilazione e invio tramite il software.